

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BORMIO PROVINCIA DI SONDRIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

REP. N. 2665

L'anno duemilasei, addì 31 del mese di ottobre, in

Bormio e nella Casa Comunale avanti a me, Pedrana

Bruno, Segretario Comunale del Comune di Bormio,

autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il

Comune è parte ai sensi dell'art.97, comma 4,

lettera c) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, si sono

costituiti i signori:=====

- da una parte il Comune di Bormio, di seguito

denominato "Ente", C.F.: 00099580144 rappresentato

dal Dott. Carlo Girelli nella qualità di

Responsabile del Servizio Affari Generali che

interviene al presente atto ai sensi dell'art.107,

terzo comma, lett.c) e 109, ultimo comma, D.Lgs. n.

267/00, in virtù del Decreto Sindacale prot. n.

6.491 del 16.05.01, autorizzato alla stipulazione

del presente atto ai sensi dell'art. 33, comma 1,

lett. n) del vigente Regolamento Comunale

sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;=====

- dall'altra parte il Sig. Giacomelli Franco, nato

a Valdisotto il 29.02.1964, residente a Valdisotto



20 novembre 2006
Registrazione Tirano add. 1
€ 137,00 (centotrentasette/100)
Segreteria Comunale 4/8

in Via Dosso della Benedizione n. 13, C.F. GCM FNC

64B29 L563L, il quale interviene al presente atto

in rappresentanza della SOCIETA' COOPERATIVA

TRASPORTI BORMIO - C.T.B., con sede a Bormio in Via

Battaglione Tirano n. 5, iscritta alla Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

Sondrio, Registro delle Imprese con numero di

iscrizione e Codice Fiscale 00157940149, della cui

identità personale e capacità giuridica io


Segretario sono personalmente certo.=====

PREMESSO CHE:

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99, nonché dalla l.r. 22/98 "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia" e successive modificazioni ed integrazioni;=====

2. Con la citata l.r. 22/98, la Regione Lombardia ha avviato una riforma complessiva del settore, da attuarsi di concerto con gli Enti locali, con l'obiettivo di:=====

a) migliorare l'efficacia del servizio in termini di utenza trasportata, da perseguirsi attraverso



l'individuazione di modalità di effettuazione che
meglio corrispondano alle caratteristiche e al
livello della domanda di mobilità sul territorio
regionale,=====

b) accrescere l'efficienza gestionale, da
perseguirsi attraverso un miglior utilizzo dei
fattori produttivi da parte delle imprese del
settore,=====

c) introdurre regole di concorrenzialità per il
superamento degli assetti monopolistici
nell'affidamento e nella gestione dei servizi;=====

migliorare la qualità dei servizi e della
comunicazione in un'ottica di qualità totale in cui
gli utenti siano considerati come clienti-utenti;

d) sviluppare l'integrazione e il coordinamento tra
i diversi modi di trasporto e tra sistemi tariffari
anche con l'adozione di sistemi di bigliettazione
tecnologicamente innovativi, ai fini
dell'ottimizzazione dei tempi complessivi di
viaggio e del recupero di livelli adeguati di
competitività rispetto al mezzo privato,
dell'introduzione di documenti unici di viaggio
utilizzabili su diversi vettori, del rilevamento
dei dati di frequenza dell'utenza per la
programmazione dei servizi ed il riparto degli



Luca Paganelli
4

introiti tra i diversi vettori, dell'individuazione
di tariffe omogenee nelle aree urbane,=====

e) introdurre modalità innovative di offerta e di
erogazione del servizio, per garantire un adeguato
supporto alle esigenze di mobilità laddove le
modalità di effettuazione tradizionali risultano
inefficaci e/o non gestibili in condizioni di
economicità,=====

f) ridurre i fattori di congestione e di
inquinamento da traffico ai fini della
sostenibilità ambientale dei sistemi di trasporto,
promuovendo l'introduzione dei mezzi ecologici e
favorendo l'utilizzo di vettori collettivi in luogo
di quelli individuali.=====

3. la l.r. 22/98 ha profondamente innovato
l'assetto delle competenze degli Enti locali
valorizzando appieno, in coerenza al principio di
sussidiarietà sancito dal legislatore nazionale,
l'autonomia degli Enti locali con le seguenti
modalità:=====

- la Regione svolge compiti di indirizzo e di
coordinamento generale,=====
- gli Enti locali programmano ed organizzano i
servizi di trasporto pubblico affidandone
l'esercizio a terzi,=====



Luca Paganelli
4



• le imprese gestiscono il servizio di trasporto pubblico sulla base di un Contratto di servizio stipulato con l'Ente affidante;=====

4. Le modifiche al D.Lgs 422/97, apportate con il D.Lgs 400/99, prevedono la facoltà per le regioni di individuare un periodo transitorio, da concludersi entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari e alle società derivanti dalle trasformazioni delle aziende speciali e consortili, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante l'espletamento di procedure concorsuali e che, decorso il periodo transitorio, dal 1/1/2004 tutti i servizi di trasporto pubblico locale siano affidati esclusivamente mediante gare;

5. La l.r 3/2001 attuativa del D.Lgs 400/99 individua e disciplina il periodo transitorio come segue:=====

• l'applicazione del Contratto di regolazione dei servizi di TPL in affidamento diretto a decorrere dall'1/1/2002 sino al 31/12/2002;=====

• la regolazione a decorrere dall'1/1/2003 (con un anno di anticipo rispetto al termine ultimo indicato nel D.Lgs. 422/97, come modificato dal

Franco Gasanella
5

D.Lgs 400/99) di tutti i servizi esclusivamente con Contratto di servizio stipulato tra gli Enti Locali e le imprese di trasporto a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali;=====

6. La l.r. 10/1998 all'art. 41 così dispone: =====
"1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti, comprese in Comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato ai bisogni delle popolazioni locali e per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme e disposizioni vigenti, le Comunità montane o i Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i servizi già disponibili sul territorio. =====

2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1 è attivato garantendo, ove possibile, condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani.=====

3. Le Comunità montane possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità montane.=====

Franco Gasanella
6


4. L'organizzazione del servizio è definita con regolamento approvato dal Consiglio comunale a norma dell'art. 23 della legge n. 97 del 1994.===

5. Le Comunità montane ed i Comuni classificati montani di cui al comma 4 dell'art. 1 possono concedere contributi a compensazione dei maggiori oneri di trasporto.=====

6. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità montane ed ai Comuni, nell'ambito degli interventi del settore competente, i contributi per l'espletamento del servizio e per l'acquisto degli automezzi."; =====

7. Il Comune di Bormio con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21/06/2005 ha esercitato la facoltà attribuita dalla citata disposizione normativa, art. 41 della l.r. 10/1998, affidando il servizio di trasporto pubblico locale alla ditta SOCIETA' COOPERATIVA TRASPORTI BORMIO - C.T.B.;=====

8. Il Comune di Bormio con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 31/01/2006, ha ridefinito il servizio di trasporto pubblico locale, quale come sopra affidato, modificando contestualmente, tra l'altro, lo schema di contratto di servizio introducendo in particolare


Franco Gasarelli
7

le seguenti variazioni:=====

- le linee 1, 2 sono intensificate nella frequenza sia per la stagione invernale che per quella estiva;=====
- è istituita la linea 3 secondo il percorso allegato alla richiamata deliberazione;=====
- le linee, secondo le esigenze, saranno variate nel percorso;=====
- la percorrenza massima annua sarà contenuta in massimi 64.200 bus/Km;=====
- la definizione puntuale di quanto sopra sarà determinata entro il mese di ottobre per l'anno successivo;=====
- il servizio di trasporto pubblico avrà carattere gratuito;=====
- il contributo in conto esercizio che il Comune di Bormio erogherà, in aggiunta a quello erogato dalla regione Lombardia, rimane confermato in € 15.000,00 oltre oneri di legge;=====
- il contributo annuo massimo da erogare per la copertura della istituita gratuità del servizio, anche sulla scorta dell'esperienza maturata negli esercizi precedenti, da definire esercizio per esercizio, non potrà essere superiore ad € 128.000,00 oltre oneri di legge;=====


Franco Gasarelli
8



9. L'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;

10. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di TPL è disciplinato dal Contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi (inerenti il trasporto, le attività connesse alla fornitura dei servizi, il sistema tariffario, gli investimenti, il monitoraggio) tra Ente affidante e Gestore, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti, ed in particolare:

- all'aumento del numero dei passeggeri trasportati, da sostenere anche attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi;
- al raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria dei servizi equilibrata e

Tano Scaramella

Tano Scaramella

compatibile con i vincoli di bilancio dell'Amministrazione Pubblica;

• al miglioramento delle prestazioni e degli standard qualitativi, con particolare riguardo ad obiettivi di politica del trasporto, ambientale e sociale;

11. L'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal Contratto;

12. Vista la garanzia prestata dall'affidatario del servizio mediante Fideiussione bancaria n. 054894 rilasciata dal Credito Valtellinese in data 22.12.2006;

TUTTO CIO' PREMesso E CONSIDERATO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio stipulato a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 41 della legge regionale n. 10/1998, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Tano Scaramella


Tano Scaramella

Art. 2 - Oggetto del Contratto. =====

1) Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e il Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale. Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle parti in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, all'integrazione tariffaria ed ai rapporti con l'utenza.=====

2) E' attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo definito in sede di affidamento e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio disciplinati al successivo art. 13, oltre che dai ricavi e dai vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo art. 14. L'importo del corrispettivo è comprensivo dei minori introiti conseguenti a titoli di gratuità e alle agevolazioni tariffarie.=====

3) Le prestazioni, gli obiettivi, gli impegni e gli obblighi delle parti previsti nel Contratto possono essere rinegoziati nei limiti del 20% del corrispettivo, a seguito di provvedimenti della Regione e dell'Ente affidante, nonché in relazione alla disciplina dei sistemi tariffari ed ai Fondi

Franco Saccomelli


disponibili presso il medesimo Ente per gli investimenti, con cadenza triennale.

Art. 3 - Durata del Contratto. =====

1) Il Contratto ha validità di 7 (sette) anni a decorrere dal 01.07.2005 e fino al 30.06.2012 in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 comma 2 della L.R. 29 ottobre 1998 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.=====

2) Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali. Il servizio viene esercito alle medesime condizioni per i successivi 6 (sei) mesi sino ad un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.=====


3) Il servizio avrà inizio il 01.07.2005.=====

PARTE SECONDA - OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 4 - Obblighi dell'Ente affidante. =====

1) L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel Programma d'Esercizio realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.=====

2) L'Ente affidante corrisponde al Gestore quale

Franco Saccomelli




controprestazione per l'erogazione dei servizi e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto un corrispettivo annuo di Euro 15.000 oltre ad IVA, oltre al contributo Regionale spettante al Gestore del Servizio di Euro 46.410,00 per un totale di Euro 61.410,00, per un ammontare complessivo di 64.200 bus/km. Per l'istituita gratuità del servizio verranno definite dall'Ente affidante, entro il mese di ottobre per l'anno successivo, le puntuali modalità di svolgimento del servizio e l'ammontare del relativo contributo.====

3) Il corrispettivo annuo è erogato dall'Ente affidante con rate trimestrali entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e di quella prevista a fini di monitoraggio ai sensi dei successivi artt. 20 e 21, nonché dai rendiconti mensili delle percorrenze effettuate. Ciascuna rata è liquidata per un ammontare pari al 80% del corrispettivo mensile preventivo, salvo conguaglio effettuato con cadenza trimestrale, in relazione alle verifiche contrattuali ed alle modifiche apportate al sistema tariffario complessivo ed al sistema incentivante.

Il corrispettivo è revisionato dalle parti con

Stanco Giacometti

cadenza triennale, nel limite massimo del 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'aggiornamento del corrispettivo si applica a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo alla scadenza del triennio di riferimento.=====

Art. 5 - Obblighi del Gestore. =====

1) Il Gestore si obbliga ad esercire i servizi di TPL secondo il Programma di Esercizio annuale, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi minimi.=====

2) Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:=====

a) Della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;=====

b) Della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa sia con riguardo alla carrozzeria, sia

Stanco Giacometti

alle parti meccaniche;=====
c) Delle revisioni periodiche del parco mezzi prescritte dalla vigente normativa;=====
d) Dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto allo espletamento del servizio;=====
e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva mediante comunicati stampa su un quotidiano a tiratura provinciale delle variazioni relative al Programma d'Esercizio e all'aggiornamento delle informazioni relative su paline, orari e bacheche;=====
f) dell'adozione di un sistema di monitoraggio che soddisfi i requisiti e le esigenze conoscitive dell'Ente affidante e alla trasmissione allo stesso Ente delle informazioni con cadenza annuale.=====

3) Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del Regolamento Comunitario n. 1893/91, il Gestore si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.=====

Franco Sacarello


4) Il Gestore si impegna ad inviare con cadenza trimestrale l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.=====

5) Il Gestore eroga i servizi, oggetto del Programma d'Esercizio proposto, sulla base di percorsi dei quali è garantita la sicurezza e l'idoneità. Il Gestore, in caso di modifiche o variazioni del Programma d'Esercizio, ottiene, ai sensi della normativa vigente e al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, il riconoscimento della idoneità del percorso delle linee nonché dell'ubicazione delle fermate oggetto di modifica.

6) Il Gestore non può sub-affidare quote di servizio o servizi speciali di trasporto ad altri gestori.=====

7) Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, onde consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.=====

Art. 6 - Vigilanza. =====

1) Secondo quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 22/98, l'Ente affidante provvede ad effettuare i

Franco Sacarello


INCARICHI DA ROLLO
Municipalità di Bormio
e delle frazioni
€ 14,62
Comune di Bormio
00010047 00027001
00017506 31/10/2006 16:40:15
0001-00009 48/78975847237



controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.=====

2) Il Gestore è tenuto a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.=====

Art. 7 - Comitato Tecnico per la gestione del Contratto.=====

1) Al fine di gestire proficuamente il Contratto, nello spirito di collaborazione, le parti si impegnano a costituire, entro 180 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il "Comitato tecnico per la gestione del Contratto", di seguito denominato, per brevità, "Comitato", avente natura paritetica, al quale partecipano:=====

N. 1 rappresentanti dell'Ente affidante;=====

N. 1 rappresentanti del Gestore.=====

2) Il Comitato svolge, in particolare, le seguenti attività:=====

- valutazioni delle varianti contrattuali e di studi di fattibilità relativi a spese di investimento;
- assistenza alle parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto;=====

• valutazioni di eventuali richieste e proposte di

Franco Paveselli

modifica ed adeguamento dei servizi pervenuti alle parti.=====

- valutazioni circa la gestione del sistema dei premi e delle sanzioni;=====
- ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione del Contratto.=====

3) Alle sedute del Comitato relative alle verifiche sulla qualità del servizio e dei rapporti con l'utenza, partecipano con funzione consultiva, n. 1 rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello locale.==

4) Il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di mobilità e trasporto pubblico. Tali esperti sono nominati di comune accordo dalle parti che concorrono in pari misura alla copertura dei relativi oneri.=====

5) Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dall'Ufficio Segreteria del Comune di Bormio. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.=====

Art. 8 - Flessibilità del Programma di Esercizio. =



1) Il Gestore, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque su approvazione del medesimo, può apportare modifiche al Programma di Esercizio,

Franco Paveselli

informando tempestivamente l'utenza, al fine di consentire una tempestiva razionalizzazione del servizio e una migliore corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'utenza, anche in dipendenza di lavori programmati e cambiamenti dell'assetto della viabilità. Il Programma di Esercizio è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità.=====

2) Le modifiche indicate nel comma 1, contenute entro il limite del 3% delle percorrenze annue programmate, se richieste dall'Ente affidante, sia in aumento che in diminuzione delle stesse non comportano la revisione del corrispettivo; se richieste dal Gestore e, in diminuzione delle stesse, comportano la revisione del corrispettivo.



3) Il corrispettivo è rideterminato qualora le esigenze di adeguamento del servizio rappresentate dall'Ente affidante comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, ma contenuta in un massimo del 15% il corrispettivo è rideterminato, qualora le richieste del Gestore comportano una variazione annua in aumento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, ma contenuta in un massimo del 15%;=====

Franco Baccarelli



4) La somma delle modificazioni di ciascun anno non può comunque superare il 30% del totale complessivo delle percorrenze individuate in sede di aggiudicazione.=====

5) Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, frane, alluvioni, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, previo assenso dell'Ente affidante, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercirli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, ancorchè eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano la revisione del corrispettivo. Il Gestore è tenuto altresì a comunicare all'Ente affidante entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatesi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

6) Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio del Gestore, ancorchè eccedenti il limite di cui al comma 2, non comportano variazioni del corrispettivo a

Franco Baccarelli





condizione che il Gestore assicuri nel tempo più breve possibile il ripristino del servizio anche con modalità di esercizio sostitutive, e informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.=====

7) Qualora gli eventi di cui ai commi 5 e 6 dovessero determinare un incremento delle percorrenze e tale incremento fosse contenuto nei limiti di cui al comma 2, il corrispettivo non è soggetto ad alcuna variazione. Nell'ipotesi di incremento delle percorrenze superiore al limite di cui al comma 2, per la parte eccedente tale limite, il corrispettivo è adeguato in ragione di Euro 2,58 a bus/km.=====

8) Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente affidante o, su, sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 48 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le necessarie modifiche temporanee al Programma d'Esercizio, per le quali valgono le condizioni del presente articolo.=====#

Franco Giocornelli

Art. 9 - Interruzione dei servizi. =====

1) L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Gestore salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 5 e 6 dell'art. 8 e nel caso del mancato versamento da parte dell'Ente affidante del contributo di almeno una trimestralità.=====

2) In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore per cause diverse da quelle previste nel precedente comma 1, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo art. 24, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.=====

3) In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili stabilite con accordo, siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente affidante e all'utenza.=====

4) La diminuzione dei servizi in caso di sciopero


Franco Giocornelli

comporta una riduzione del corrispettivo per la parte eccedente il limite di cui al precedente art. 8, comma 2, delle percorrenze effettuate in ragione di Euro 2,58 per bus/km.=====

5) In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del Programma d'Esercizio, e che determinano sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore è tenuto ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, eroga il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, commi 2 e 3.=====

Art. 10 - Programmazione del trasporto. =====

1) Le parti concordano sull'importanza dello sviluppo di un sistema di TPL coerente con le politiche regionali e locali. Le parti si impegnano a rispettare gli interventi sulla rete e sui

Franco Sacchetti



servizi definiti nei documenti di programmazione. Gli interventi inerenti la politica del trasporto sul territorio dell'Ente affidante verranno istruiti, analizzati e valutati dal Comitato con la finalità di ricercare soluzioni coerenti e percorribili da parte di tutte le parti contrattuali.=====

Art. 11 - Obblighi inerenti il personale. =====

1) Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni, il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL.=====

2) Il Gestore si dota di un Direttore o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal DM 20/12/91 n° 448.=====

3) Il Gestore periodicamente, con frequenza semestrale, trasmette allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute.=====

Franco Sacchetti




4) I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e/o munirsi di apposito cartellino di riconoscimento.=====

Art. 12 - Parco mezzi. =====

1) Per garantire lo svolgimento dei servizi di TPL conformemente alle direttive ed agli obiettivi indicati nelle deliberazioni del Consiglio comunale n. 16 del 21/06/2005 e n. 6 del 31/01/2006, il Gestore si impegna ad utilizzare i mezzi elettrici/ibridi che il Comune di Bormio metterà a disposizione e a mantenerli in perfetto stato di efficienza. Il Gestore provvederà, in particolare, al termine di un periodo di sperimentazione, a proporre quelle modifiche che si riterranno necessarie per raggiungere la compiuta utilizzazione dei due mezzi elettrici/ibridi anche rivisitando i percorsi, la percorrenza, gli orari, o altro ancora del servizio;=====

2) La colorazione dei mezzi adibiti ai servizi di TPL deve essere conforme alla vigente disciplina regionale in materia, di cui alla d.g.r. 33044 de 26/06/80 "Manuale normativo per la realizzazione e

Franco Sacconelli

 25

la gestione del sistema informativo per l'utente dei trasporti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.=====

3) Il Gestore è tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili nell'esercizio di cui al presente contratto e deve procedere alla sostituzione dei mezzi avariati con altri autorizzati aventi analoghe caratteristiche, senza che questo comporti ulteriori obblighi per l'Ente affidante.=====

4) Nel periodo di vigenza contrattuale, il Gestore si impegna a procedere alla sostituzione annua nella misura media del sette (7%) dei mezzi aventi anzianità superiore ad anni 15 utilizzati per il servizio, previa comunicazione all'Ente affidante, con mezzi non inferiori per numero e tipologia, al fine di migliorare la qualità, la sicurezza e portare l'età media del parco mezzi impiegato ad anni (sette) .7.=====

5) Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, per la sostituzione dei mezzi convenzionali alimentati a gasolio con gli altri mezzi ecologici, il Gestore si impegna a rinnovare il parco mezzi utilizzando almeno un mezzo elettrico nel primo anno di vigenza del contratto

Franco Sacconelli

 26

di servizio. Il gestore, entro la scadenza del contratto di servizio si impegna a raggiungere la quota di almeno il 50% di mezzi ecologici sull'intero parco mezzi.=====

6) Nel periodo di vigenza contrattuale, i mezzi acquistati per il rinnovo del parco dal Gestore dovranno essere predisposti con soluzioni tecniche che consentano l'installazione di sistemi audiovisivi interni nonché di apparecchiature per il sistema di rilevazione dei dati di servizio e di traffico e per la registrazione ed il monitoraggio dei dati di esercizio del veicolo.=====

7) Il Gestore si impegna nel periodo di vigenza contrattuale a migliorare il comfort, l'accessibilità e l'abbattimento del livello delle emissioni inquinanti dei mezzi utilizzati nel servizio, attraverso il raggiungimento dei livelli sotto elencati:=====

- minimo del 70% dei veicoli dotati di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, sul totale del parco mezzi circolante;
- riduzione allo 0% dei veicoli rispondenti a Euro 0-1 rispetto al totale del parco mezzi;=====

• riduzione al massimo del 25% dei veicoli rispondenti a Euro 2 rispetto al totale del parco

rispondenti a Euro 3 rispetto al totale del parco

Stanco Azevedo



Stanco Azevedo

mezzi;=====

- del 60 % dei veicoli rispondenti a Euro 3-4 rispetto al totale del parco mezzi;=====
- del 75 % dei veicoli elettrici a nulle emissioni in atmosfera sul totale del parco mezzi;=====

8) Il Gestore deve periodicamente, con la frequenza indicata dall'Ente affidante, trasmettere allo stesso Ente affidante l'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nel servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute e i rapporti sugli eventuali incidenti e/o danni.=====

9) L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dal Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione della penali di cui al successivo art. 19.=====

Art. 13 - Aspetti tariffari.=====

1) Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 4, il Gestore adotta i titoli di viaggio e le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto. Le parti si impegnano ad adeguare le tariffe ed il sistema tariffario nel

Stanco Azevedo



Stanco Azevedo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Direzione Generale delle Infrastrutture
 MARCA DA BOLLO
 € 14,62
 00010403 0001047 0001047 0001047
 00011726 00011726 00011726 00011726
 0001-00009 0001-00009 0001-00009 0001-00009
 0 1 05 245125 415
 00010403 0001047 0001047 0001047
 00011726 00011726 00011726 00011726
 0001-00009 0001-00009 0001-00009 0001-00009

suo complesso in coerenza con gli atti emanati dalla Regione e dall'Ente affidante nel periodo di vigenza contrattuale.=====

2) Nel periodo di vigenza del contratto, il Gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:=====

- di un sistema tariffario integrato;=====
- di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi. In particolare il Gestore si impegna ad adottare le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi medesimi;=====
- a praticare le gratuità stabilite dall'Ente affidante.=====

3) Al fine di promuovere e facilitare un'efficace politica commerciale il Gestore, previo assenso dell'Ente affidante, può introdurre titoli e tariffe differenziate rispetto a quelle previste nel Contratto.=====

4) Le parti valutano gli effetti economici delle modifiche sul sistema tariffario di cui al precedente comma 2 e 3 e concordano l'eventuale revisione del corrispettivo contrattuale.=====

5) Il Gestore deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri, oltre all'obbligo di comunicare

Stefano Saccarelli
 DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE

all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.=====

6) Il Gestore si impegna altresì ad applicare le tariffe agevolate e i titoli di gratuità secondo le disposizioni normative statali e regionali.=====

Art. 14 - Valorizzazione commerciale.=====

1) Il Gestore s'impegna ad operare per la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.=====

2) Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.=====

3) Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flusso di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico.=====

4) La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita al Gestore. Qualora gli introiti siano di entità rilevante e gli impianti e le infrastrutture in oggetto al precedente comma 3,

Stefano Saccarelli
 DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE

siano di prevalente proprietà pubblica e da questa concesse in uso a titolo gratuito, l'Ente affidante può prevedere che le politiche di valorizzazione siano individuate in modalità concertata e che la titolarità degli introiti sia attribuita al Gestore solo in parte o che lo stesso sia impegnato a destinarne una data quota percentuale al potenziamento e al miglioramento del servizio.

Art. 15 - Interventi per la qualità dei servizi.

1) Il Gestore si impegna ad un'attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio, attraverso la progettazione del servizio secondo i bisogni espressi dalla clientela e l'erogazione dello stesso nell'ottica di miglioramento degli standard iniziali.

2) Il Gestore si impegna, altresì, a comunicare all'Ente affidante l'aggiornamento della Carta della Mobilità nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla L. 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al D.P.C.M. 30/12/98.

3) Il Gestore si impegna a monitorare gli standard di qualità previsti dalla Carta della Mobilità aggiornata alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della normativa indicata nel comma 2 ed

Franco Gasarelli




avviare le azioni di propria competenza finalizzate al miglioramento del livello di soddisfazione degli utenti. La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituisce il documento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

4) La diffusione al pubblico dei contenuti e degli obiettivi previsti dalla Carta della Mobilità è a carico dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria che prevedono a mezzo stampa, volantini informativi, sistemi informatici ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione che riterranno opportuno.

5) L'Ente affidante, direttamente o tramite terzi, può in ogni momento effettuare verifiche e controlli diretti ad accettare l'effettivo svolgimento del servizio, con particolare riferimento agli addetti delle qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza, nonché il puntuale rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Gestore si impegna a concedere la libera circolazione su

Franco Gasarelli





tutti i mezzi di trasporto pubblico del personale del settore trasporti dell'Ente affidante, muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno prevalentemente segnalati.=====

Art. 16 - Rapporti con l'utenza.=====

1) Il Gestore si impegna a garantire la capillare ed efficace informazione all'utenza, sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze nonché dei punti vendita dei titoli di viaggio.=====

2) Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore si impegna a garantire una tempestiva informazione all'utenza entro dieci (10) giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.=====

3) Il Gestore si impegna a migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di

Franco Sacarella



aggiornamento del personale.=====

Art. 17 - Investimenti nei servizi e nelle infrastrutture.=====

1) L'Ente affidante si impegna a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al miglioramento delle strutture funzionali al servizio di cui assicura la quota di copertura finanziaria di propria responsabilità, secondo i tempi previsti negli atti di programmazione regionale e locale.=====

2) L'Ente affidante si impegna a presentare al Gestore a al Comitato i piani esecutivi per la realizzazione degli interventi programmati con il dovuto anticipo, allo scopo di coordinare i rispettivi contributi e compiti in vista di una razionalizzazione dei tempi di esecuzione del piano.=====

3) L'Ente affidante si impegna inoltre a monitorare i singoli interventi pianificati sia in fase di attuazione sia a posteriori della stessa, al fine di adottare tempestivamente le misure correttive del caso e di verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio perseguiti con gli interventi stessi.

4) Il Gestore si impegna al fine di minimizzare i

Franco Sacarella



disagi ed i disservizi che dovessero eventualmente derivare, seppur in via temporanea, per la clientela dall'esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie per il rispetto dei tempi di realizzazione e delle condizioni di sicurezza del servizio.=====

Art. 18 - Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto.=====

- 1) Il Gestore si impegna a presentare all'Ente affidante, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto: =====
 - a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali funzionali all'esercizio da mettere a disposizione del nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;=====
 - b) l'elenco del personale dipendente del Gestore da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo;=====
 - c) i dati relativi alla convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazioni

Franco Traversoli



di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.=====

- 2) In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al presente articolo, l'Ente affidante sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Qualora il ritardo si protragga per oltre 60 giorni, il corrispettivo sospeso sarà introitato dall'Ente affidante a titolo di sanzione ai sensi del successivo art. 22. **Art. 19 - Penali.**=====

- 1) L'eventuale mancato rispetto da parte del Gestore degli impegni contrattuali e degli standard minimi di qualità previsti comporta l'applicazioni di penali, che non possono comunque superare complessivamente il limite massimo del 10 % del corrispettivo contrattuale annuo.=====

- 2) Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità sono valutate ed applicate in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente e delle rilevazioni della qualità erogata effettuate dal Gestore secondo quanto previsto nella Carta della Mobilità.=====

-) La mancata o incompleta trasmissione da parte al Gestore dei dati di monitoraggio secondo le adenze previste dal precedente art. 21 comporta

Franco Traversoli





una sanzione di 1.000,00 Euro.=====

4) Il mancato rispetto dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una sanzione di 1.000,00 Euro.=====

5) Le penali relative al rispetto degli impegni in merito alla gestione dell'informazione all'utenza sono determinate in ragione di 500,00 Euro per ogni infrazione accertata.=====

6) Il mancato rispetto, nei tempi prescritti, degli obblighi di sistemazione dei mezzi comporta un sanzione di 3000,00 Euro per ciascuno dei mezzi richiesti di sistemazione, fermo restando l'obbligo di sistemazione.=====

7) Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità, sono valutate e applicate in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente affidante, e dalle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall'Impresa affidataria.=====

Elenco penali:=====

• Mancata effettuazione di una corsa: Euro 500,00.==

• Mancata comunicazione all'Ente di variazioni sulle corse: Euro 250,00.=====

• Mancata prosecuzione del servizio alla scadenza dell'affidamento: Euro 1.000,00.=====

Stanco Giacconelli

• Mancata effettuazione del servizio su una determinata tratta per un intero giorno: Euro 1.000,00 per ciascun intero giorno di mancata prestazione del servizio.=====

• Mancata comunicazione di variazione del servizio: Euro 500,00.=====

• Utilizzo di autobus non aventi le caratteristiche indicate: Euro 1.000,00.=====

• Sostituzione dei mezzi senza la comunicazione di cui all'art. 11: Euro 1.000,00.=====

• Mancata disponibilità della scorta: Euro 500,00.==

• Mancati rispetto della puntualità: Euro 50,00 per ciascun ritardo superiore a 5 minuti e fino a 10 minuti. Oltre, sarà applicata una penale di 25 Euro per ogni 5 minuti ulteriori, in assenza di cause di forza maggiore (incidenti, condizioni meteorologiche, intralcio della circolazione per motivi giustificabili).=====

Mancata effettuazione delle operazioni di pulizia: Euro 250,00.=====

Mancata o incompleta informazione a terra: Euro 500,00.=====

Mancata o incompleta informazione a bordo: Euro 00,00.=====

Mancato rispetto di ciascuno degli obblighi

Stanco Giacconelli

concernenti rilevazione e rendicontazione: Euro
500,00.=====

8) Nel caso in cui il Gestore non provveda al pagamento delle sanzioni applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Gestore avrà obbligo di reintegrare nei successivi 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione, l'Ente affidante procede ai sensi dell'art. 20.=====

9) le sanzioni di cui al presente articolo saranno calcolate e decurtate dal conguaglio del corrispettivo.=====

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Clausola risolutiva.=====

1) Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione del Contratto e/o mancato

inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;=====

b) abbandono o sospensione ingiustificata della attività intrapresa da parte del Gestore;=====

c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza

Enrico Giacchetti



Enrico Giacchetti

dell'esercizio medesimo;=====

d) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme imperative di legge o regolamentari;

e) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;=====

f) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;=====

g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora il Gestore non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;=====

h) nel caso previsto dall'art. 20, comma 8 del Contratto;=====

i) nel caso di mancato versamento da parte dell'Ente affidante del corrispettivo per un periodo superiore a 3 mensilità consecutive;=====

2) Nei casi di cui al comma 1 lettere a) e b), l'Ente affidante intima al Gestore per iscritto di adempiere senza ritardo, e comunque non oltre le 24 ore successive. Decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto. Nei

casi di alla lettera c), l'Ente affidante ai sensi dell'art. 1454 c.c., intima al Gestore per iscritto

Enrico Giacchetti



Enrico Giacchetti



di adempiere entro il termine di 30 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intende risolto di diritto.

Il Gestore è tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 21 - Clausola compromissoria.

1) In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire, preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli artt. 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.

Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di

Stanco Giaccone

esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 4 è causa di risoluzione del Contratto.

Art. 22 - Clausole finali.

1) Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore.

2) Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3) Il Contratto di servizio è comunicato all'Organo di Garanzia del trasporto pubblico entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

4) Il Gestore dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni indicate negli articoli del presente Contratto.

5) Le parti chiedono la registrazione del presente atto previa corresponsione dell'imposta in misura

Stanco Giaccone

fissa, e ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.=====

Il presente contratto è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 42 facciate dattiloscritte per intero, più n. 7 righe della 43° facciata, senza le firme.=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carla Ghella

IL GESTORE Carlo Reganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE Stefano Amisano



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BORMIO

PROVINCIA DI SONDRIO

CONTRATTO DI SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

REP. N. 2665. RIDETERMINAZIONE SCADENZA CONCESSIONE

AL 30.11.2017.

REP. N. 2864

L'anno duemiladiciasette, addì 28 del mese di marzo, in Bormio e nella Casa Comunale avanti a me, Michele Dei Cas Segretario Comunale del Comune di Bormio, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.00 n.267, si sono costituiti i signori:

da una parte il Comune di Bormio, di seguito denominato *Ente*, C.F.: 00099580144 rappresentato dal Sig. Carlo Girelli nella qualità di Responsabile del Servizio Affari generali che interviene al presente atto ai sensi dell'art.107, terzo comma, lett.c) e 109, ultimo comma, D.Lgs. n. 267/00, in virtù del Decreto Sindacale n. 4, del 08.06.2016, autorizzato alla stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. n) del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dall'altra parte il Sig. Giacomelli Franco, nato a Valdisotto il 29.02.1964, residente a Valdisotto in Via Dosso della Benedizione n. 13/b, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della SOCIETÀ COOPERATIVA TRASPORTI BORMIO - C.T.B., con sede a Bormio in Via Roma n. 135, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio, Registro delle Imprese con numero di iscrizione e C.F./P.I.00157940149, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo.

PREMESSO che:

fra le stesse Parti contrattuali, come sopra individuate e denominate, è stato convenuto e firmato in data 31 ottobre 2006 il Contratto per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale - Rep. n. 2665;

che in data 30 agosto 2012 è stato sottoscritto il contratto Rep. 2818 che ha rideterminato in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 69 del 14.06.2012 ed in base al comma 8, art. 60 della Legge Regionale n. 6/2012, la scadenza del contratto di servizio per il trasporto pubblico locale sopra riportato, alla data del 19 settembre 2013;

che la Giunta della Regione Lombardia con proprio atto n. X/762 del 11.10.2013, ha deliberato una proposta di Legge di modifiche alla legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 di disciplina del settore trasporti, consentendo la possibilità di rideterminare le scadenze dei contratti di servizio vigenti fino alla durata massima del 31.12.2014, in attesa che il percorso di costituzione delle Agenzie di TPL venga completato;

RILEVATO che:

il contratto di servizio in essere tra questo Comune e la Soc. Cooperativa Trasporti Bormio C.T.B. aveva validità fino al 31.12.2014;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 04.12.2014 è stato deliberato, un ulteriore provvedimento transitorio per la gestione del servizio di Trasporto pubblico locale con il quale è stato disposto che l'affidamento temporaneo approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 145/2013 abbia durata pari al termine del programma approvato con la suddetta delibera con scadenza 30.11.2015 e comunque fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del Consiglio regionale di proroga dei contratti in essere per come previsto dalla deliberazione Giunta Regionale

n. 726 del 11.11.2013 o da diverso superiore atto in materia;

che con delibera della Giunta comunale n. 101 del 19.11.2015 è stato approvato il programma per il

servizio di trasporto pubblico locale relativamente al periodo 01.12.2015 - 30.11.2016 ed è stato disposto che l'affidamento temporaneo quale approvato con la delibera G.C. n. 145/2013 abbia durata pari al termine del programma quale sopra approvato e comunque fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del Consiglio Regionale di proroga dei contratti in essere per come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 762 del 11.10.2013 o da diverso superiore atto in materia;

che con delibera della Giunta comunale n. 125 del 30.11.2016 è stato approvato il programma per il servizio di trasporto pubblico locale relativamente al periodo 01.12.2016 - 30.11.2017 ed è stato disposto che l'affidamento temporaneo quale approvato con la delibera G.C. n. 145/2013 abbia durata pari al termine del programma quale sopra al fine di consentire all'Agenzia per il Trasporto pubblico locale della Provincia di Sondrio di

espletare le necessarie procedure per l'affidamento del servizio per i periodi a venire;

Che l'attuale gestore del servizio pubblico di trasporto locale del Comune di Bormio ha

manifestato la sua disponibilità a proseguire il servizio alle medesime condizioni previste nel contratto di servizio in essere fino al 30.11.2017;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di servizio in essere dal 01 luglio 2005 - Rep. n. 2665 del 31.10.2006 fra le parti, ed in premessa richiamato;

art. 2 Le Premesse fanno parte integrante del presente atto;

art. 3 il Comune di Bormio, in attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 30.11.2016 ridetermina la scadenza del contratto di servizio vigente fino al 30.11.2017;

art. 4 Si confermano modi e termini quali contenuti nel contratto Rep. 2665 del 31.10.2006, ad eccezione di quanto stabilito al precedente punto 3;

art. 5 Il gestore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

Mros

cui alla legge n. 136 del 13.08.2010 e successive integrazioni e modificazioni. In caso di inosservanza agli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010, e successive integrazioni e modificazioni, il presente contratto è risolto di pieno diritto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale di Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

art. 6 Le parti chiedono la registrazione del presente atto previa corresponsione dell'imposta in misura fissa, e ciò ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

E richiesto io Segretario Comunale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà.

Io segretario comunale mi sono accertato della validità del certificato di firma digitale utilizzato dalle parti.

L'atto consta di sei pagine e fin qui di righe 3